

DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE SUD EST
Struttura Semplice Servizio territoriale di Asti

RELAZIONE DI CONTRIBUTO TECNICO SCIENTIFICO

C.T. Arpa n.: G07_2021_00581_001
Risultato atteso: B2.02
Oggetto: Istanza di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale - D.D.
Provincia di Asti n. 949 del 27/03/2015.
Ditta: Ecotherm S.r.l.
Corso Industria n. 40
Comune di: Dusino San Michele (AT)

Redazione	Funzione: Tecnico Servizio Territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti Nome: dott.ssa Valeria Gai	
Redazione	Funzione: Tecnico Servizio Territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti Nome: dott. Claudio Varaldi	
Redazione	Funzione: Tecnico Servizio Produzione Nome: dott.ssa Sara Vazzola	
Verifica e Approvazione	Funzione: Responsabile Servizio Territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti Nome: Ing. Davide Guasco	

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est
Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti
Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031
Email: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it

Premessa

Il presente contributo valuta la documentazione pervenuta dalla ditta Ecotherm S.r.l. in Dusino San Michele (AT), Corso Industria n. 40, al fine del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Asti n. 949 del 27/03/2015 e s.m.i..

Il riesame è finalizzato all'adeguamento alle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018, concernenti il trattamento dei rifiuti ai sensi della direttiva 2010/75/UE (Dir. IED).

Nel seguito sono effettuate valutazioni tecniche in merito alla documentazione quale supporto alle verifiche e alle decisioni in capo all'A.C. da attuarsi in fase istruttoria e decisionale da parte di quest'ultima ai fini della conclusione del procedimento autorizzativo in corso.

1. Analisi documentale e richieste di integrazioni

Vista la documentazione trasmessa, al fine di una valutazione organica e completa è necessario l'ottenimento di documentazione integrativa inerente agli aspetti nel seguito illustrati.

Si ritiene opportuna la presentazione di specifica integrazione inerente all'implementazione e all'ampliamento dell'operazione di inertizzazione fanghi ad ulteriori rifiuti, che definisca in maniera compiuta i flussi di rifiuti in ingresso e in uscita in termini di codice EER e relative caratteristiche, comprenda il progetto definitivo della nuova linea di impianto e una stima del bilancio di massa su base annuale.

La documentazione presentata manca di un quadro descrittivo complessivo delle operazioni di recupero e smaltimento attuate presso l'istallazione, limitandosi a rimandare a precedenti provvedimenti autorizzativi. Per quanto la PA debba considerare quanto già presente agli atti in un'ottica di semplificazione e di non appesantimento della procedura amministrativa, tale condizione risulta penalizzante rispetto ad una valutazione esaustiva in relazione al riesame con valenza di rinnovo, oggetto della procedura in atto. Dovrà pertanto essere presentata idonea integrazione contenente una descrizione esaustiva delle operazioni di gestione rifiuti e un prospetto riassuntivo delle caratteristiche (esplicitando le norme di riferimento) dei prodotti da recupero.

Richiamato quanto espresso al precedente punto, è necessaria una riformulazione dell'analisi relativa alle BATc applicabili, in cui sia riportato il testo completo delle BATc e un'analisi specifica e puntuale calata sul caso in esame. A titolo di esempio, è del tutto riduttivo ritenere la BATc 3 applicata in presenza di un SGA, in assenza di un'effettiva e compiuta valutazione dell'inventario dei flussi, ottenuta sviscerando i diversi punti considerati dal documento europeo, ove applicabili (l'applicazione corretta è correlata anche ad altre BATc tra cui le BATc 7 e 8). È inoltre da approfondire maggiormente quanto attuato o valutato in relazione alle diverse operazioni di trattamento (a solo titolo di es. BATc 6 e 23 per cui si richiama in modo generico il SGA). In relazione all'analisi da attuarsi risulta altresì possibile presentare, a corredo, documenti facenti parte del SGA.

Con particolare riferimento alla BATc 22, dovranno essere identificati i rifiuti, le relative caratteristiche e le operazioni in cui è previsto l'utilizzo in sostituzione di reagenti o nutrienti.

Rispetto all'istanza di integrazione dei codici EER, si chiede in particolare un approfondimento circa la provenienza e gestione dei codici EER 20. Si chiedono inoltre indicazioni sulla gestione delle attuali capacità di stoccaggio e potenzialità autorizzate.

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est
Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti
Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031
Email: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it

Si ricorda l'applicazione ai prodotti da recupero della normativa di prodotto (regolamento REACH), per quanto applicabile.

Risulta mancante il piano di monitoraggio e controllo dell'installazione, da redigersi in forma tabellare e completo di indicatori ambientali: allo scopo si allega modello di PMC, predisposto dal coordinamento AIA attivo internamente ad Arpa, riguardante la categoria IPPC 5, in cui ricade l'installazione Ecotherm S.r.l. di Dusino San Michele. Tale modello può costituire un riferimento e dovrà essere adattato ed eventualmente integrato in funzione della casistica in esame.

In relazione alla gestione delle acque meteoriche e degli scarichi di acque reflue, aventi come corpo recettore la pubblica fognatura, si rimanda alle valutazioni di competenza del SII, tenuto conto dell'analisi proposta delle BATc e in applicazione dei BAT-AEL.

Per quanto riguarda gli aspetti legati alle emissioni in atmosfera, oltre alle integrazioni di cui sopra, si ritengono necessari ai fini del riesame tutti i chiarimenti e le integrazioni richiesti nel contributo tecnico Arpa n. G07_2021_00470_001 (il cui contenuto si richiama integralmente), relativo all'istanza di modifica sostanziale in corso recentemente presentata dalla ditta, finalizzata all'installazione di un combustore termico rigenerativo (RTO) a tre torri per l'abbattimento delle emissioni provenienti dagli sfiati dei serbatoi di stoccaggio e dalle emissioni diffuse afferenti al locale di trattamento dei rifiuti oleosi.

Si richiede inoltre di elencare i punti di emissione collegati a tutte le caldaie ad uso civile e/o produttivo (anche "sotto soglia") presenti nello stabilimento e a eventuali postazioni di ricarica batterie, nonché tutti gli altri eventuali punti di emissione scarsamente rilevanti (a titolo di esempio, dalla documentazione pare evincersi la presenza di almeno due caldaie – una a servizio della rigenerazione dei carboni esausti dei camini E1, E2 ed E3 e una a servizio della fase di riscaldamento dei rifiuti oleosi a monte della centrifuga – oltre al nuovo bruciatore modulante a metano da 93 KW a servizio del combustore termico rigenerativo collegato ad E6. Non risulta inoltre chiaro a quale bruciatore sia collegato il punto di emissione E4 elencato nel quadro riassuntivo proposto). I suddetti punti di emissione dovranno a loro volta risultare tutti elencati nel quadro riassuntivo delle emissioni. Per quanto riguarda le caldaie (inclusa quella collegata ad E4) dovranno essere esplicitati il tipo di combustibile impiegato e la potenzialità termica; si ricordano inoltre le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 183 del 15/11/2017, che stabilisce i limiti attribuibili ai piccoli-medi impianti, e le relative modifiche apportate al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. dal D. Lgs. 102 del 30/07/2020.

Si prende atto del nuovo punto di emissione E7, previsto a seguito di installazione di una cappa aggiuntiva a servizio delle attività di laboratorio.

Si richiede di esplicitare la potenzialità della linea di trattamento fanghi, espressa sia in abitanti equivalenti, in relazione ai trattamenti di tipo biologico effettuati, sia in m³/h di acque trattate, in relazione ai trattamenti di tipo chimico/fisico.

Per quanto concerne gli odori, stante l'assenza allo stato attuale di esposti e di criticità, non risulta necessario che l'azienda predisponga un piano di gestione ai sensi della BATc 12. La scrivente Agenzia sottolinea tuttavia che tale condizione non modifica l'imprescindibilità dell'applicazione delle MTD per la prevenzione delle emissioni odorigene, secondo quanto previsto dalla BATc 13. Considerata la tipologia di attività come potenziale fonte di emissioni maleodoranti e stante la presenza di recettori nelle vicinanze si segnala all'ente autorizzante l'opportunità che nell'atto autorizzativo sia prescritta l'applicazione integrale di quanto previsto dalla BATc 12 (predisposizione di un piano di gestione degli odori secondo tutte le modalità indicate), qualora si verificano/vengano segnalate situazioni di effettiva criticità. Sulla base dell'applicazione della BATc 12, l'installazione potrà procedere ad ulteriori interventi in coerenza con la BATc 13.

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est
Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti
Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031
Email: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it

Relativamente alla matrice ambientale rumore e vibrazioni, a seguito della recente messa in servizio della centrifuga fanghi dovrà essere prodotta una valutazione di impatto acustico comprovante il rispetto dei limiti di immissione, assoluti e differenziali, presso i ricettori sensibili individuati nell'area di studio, ai sensi dell'art. 8 della L.Q. 447/95 sull'inquinamento acustico.

Inoltre, la modifica al sistema di trattamento emissioni costituito da un combustore termico rigenerativo strutturato con tre torri, oggetto di altra istanza in corso, rappresenta un potenziamento dell'attuale impianto di depurazione delle emissioni. Ai sensi dell'art. 8 LQ 447/95 "Disposizioni in materia di impatto acustico" i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere devono predisporre una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento degli impianti possibile fonte di rumore.

Stante l'assenza allo stato attuale di esposti e di criticità, non risulta necessario che l'azienda predisponga un piano di gestione del rumore ai sensi della BATc 17. La scrivente Agenzia sottolinea tuttavia che tale condizione non modifica l'imprescindibilità dell'applicazione delle MTD: si richiede, di minima, l'applicazione di quanto previsto dalla BATc 18 punto b. I contenuti delle MTD dovranno essere rappresentati in cartellonistica apposta al di fuori dei diversi capannoni al fine di richiamare ai giusti comportamenti i dipendenti.

2. Conclusioni

Per ogni valutazione e verifica della documentazione presentata si rimanda alla disamina effettuata al paragrafo precedente. Si rimane in attesa delle integrazioni richieste.

La documentazione tecnica sarà altresì fornita agli ispettori REACH regionali di Arpa Piemonte al fine di condurre le necessarie valutazioni in relazione all'applicazione del regolamento europeo, secondo normativa vigente; il contributo sarà fornito non appena disponibile; in merito si auspica in ogni caso da parte dell'AC il coinvolgimento dei tecnici esperti dell'ASL AT per la materia in esame.

\$\$\$\$\$

Allegati:

- Modello di PMC predisposto internamente ad Arpa Piemonte dal Coordinamento AIA

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est

Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti

Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031

Email: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it